

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ALIVERTI, BAUSI, GIACOVAZZO,
BOGGIO, VETTORI, IANNI, DONATO e VERCESI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1990

Equiparazione del diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettrotecniche, elettroniche e chimiche al diploma di perito industriale

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 27 ottobre 1969, n. 754, furono istituiti, presso gli istituti professionali di Stato, corsi post-qualifica atti a consentire ai giovani una formazione culturale e applicativa di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale.

L'articolo 3 di detta legge stabiliva che, al termine del corso di studi, gli alunni dovevano sostenere un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità professionale equipollente a quello rilasciato dagli istituti tecnici di analogo indirizzo, e valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai corsi di laurea universitari. Nello stesso articolo 3 veniva precisato che al decreto del Presidente della Repubblica,

istitutivo dei predetti corsi postqualifica, sarebbe stata annessa una tabella contenente l'elenco dei titoli conseguiti presso gli istituti professionali validi ai fini dell'ammissione alle suddette carriere di concetto, nonché ai corsi di laurea universitari.

In applicazione del disposto legislativo fu emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 253 del 1970 la cui tabella H prevedeva, fra l'altro, i seguenti diplomi:

- a) tecnico delle industrie meccaniche;
- b) tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche;
- c) tecnico delle industrie chimiche.

I corsi di studio relativi a tali diplomi non trovavano però analoghi indirizzi presso gli istituti industriali e quindi la sostanziale

equipollenza dei relativi titoli di studio con quello di perito industriale, non veniva formalmente riconosciuta e si attribuiva ad essi validità soltanto ai fini dell'ammissione alle carriere di concetto ed ai corsi di laurea universitari, ma non ai fini dell'iscrizione agli Albi provinciali dei periti industriali (in tal senso si esprimeva anche il Consiglio di Stato con parere del 30 agosto 1980).

Si è creata così una disparità di trattamento fra diplomati di uno stesso istituto professionale che hanno conseguito la stessa maturità professionale, anche se con indirizzi diversi, in quanto - senza alcuna ragionevole giustificazione - si consente solo ad alcuni di essi la possibilità di iscrizione all'Albo dei periti industriali.

Giova ricordare che la legge n. 754 del 1969 prevedeva l'istituzione dei corsi post-qualifica in via sperimentale, in numero limitato ed in attesa della riforma della scuola secondaria superiore, riforma che allora sembrava imminente ma che poi non è stata più realizzata.

Se ciò fosse avvenuto nessun problema sarebbe sorto, atteso l'esiguo numero dei diplomati.

Sono invece trascorsi oltre venti anni e nel frattempo i corsi in questione sono stati liberalizzati nel numero ed hanno perso il carattere di sperimentazione. Inoltre è anche notevolmente aumentata la popolazione scolastica degli istituti professionali

di Stato, ed in particolare di quelli per l'industria e l'artigianato, per cui il numero dei giovani che hanno conseguito la maturità professionale, nel settore industriale, comincia ad essere ragguardevole.

Si tratta di giovani ben preparati, il cui felice inserimento nei quadri intermedi dell'industria è notorio, ed ai quali tuttavia è stata negata la possibilità di iscrizione in un albo professionale nei limiti di competenza dei tecnici diplomati, non solo nel campo della professione libera, ma anche e soprattutto quali dipendenti di piccole industrie e di aziende artigianali. E ciò nonostante che la maturità professionale ottenuta presso gli istituti professionali di Stato per l'industria e l'artigianato sia titolo abilitante per l'insegnamento di materie tecnico-pratiche, negli istituti professionali e negli istituti tecnici industriali statali, da cui escono i periti industriali.

A tale evidente discrasia, fonte di ingiustificata disparità di trattamento tra uguali posizioni soggettive, occorre pertanto porre rimedio riconoscendo in via legislativa la sostanziale equipollenza tra il diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche e il diploma di perito industriale. Ed è appunto questa la finalità del presente disegno di legge, che si compone di un unico articolo il quale, oltre a prevedere l'equiparazione tra i due titoli, stabilisce anche le modalità concrete per la sua attuazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettriche, elettroniche e chimiche, conseguito presso un istituto professionale, e equiparato a tutti gli effetti al diploma di perito industriale.

2. Con apposito regolamento, da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, saranno disciplinate le modalità per l'iscrizione nell'albo dei periti industriali e per l'esercizio professionale da parte dei tecnici delle industrie meccaniche, elettriche, elettroniche e chimiche.